

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2019, n. 17

Reiterazione dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale approvata con Decreto del P.G.R. del 21 settembre 2018 n. 77 e pubblicata sul B.U.R.P. del 27 settembre 2018 n. 39, Suppl. 2, relativa al ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805) al fine di scongiurare l'interruzione del servizio pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 settembre 2018 n. 77 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39, Supplemento n. 2, del 27 settembre 2018;

visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

preso atto che lo Stato, allo scopo di far fronte allo stato di emergenza riguardante la gestione dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, è intervenuto integrando la disciplina in vigore con l'articolo 41 della Legge del 16 novembre 2018 n. 130 (pubblicata sulla G.U. n. 269 del 19 novembre 2018);

considerato che in tale disposizione sono stati introdotti nuovi parametri e relativi limiti, il cui rispetto risulta necessario per consentire l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione, compresi i fanghi identificati con il codice EER 190805 oggetto della presente Ordinanza;

considerato che gli accumuli di fanghi di depurazione presso gli impianti di depurazione e trattamento piemontesi devono ancora essere riportati a livelli di normalità operativa, atta a garantire un sistema di gestione aderente alle novità normative introdotte a livello statale;

preso atto che a livello regionale le particolari forme speciali temporanee di gestione dei fanghi di depurazione per quanto riguarda le fasi di deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento, individuate dall'Ordinanza in vigore al fine di garantire una continuità operativa presso gli impianti di depurazione piemontesi nel rispetto e tutela della salute pubblica e dell'ambiente devono essere mantenute al fine di scongiurare l'interruzione del servizio pubblico di depurazione, conducendo con la necessaria gradualità la gestione di tali fanghi verso forme compatibili con gli obiettivi di Economia Circolare e rispetto dei criteri di prossimità ed autosufficienza;

verificato che alcuni impianti di trattamento dei fanghi di depurazione hanno utilizzato le possibilità di deroga concesse a seguito dell'Ordinanza in oggetto, consentendo di intraprendere un percorso che a livello pianificatorio consentirà di dotare la nostra Regione di una maggiore autonomia di trattamento relativa a questo particolare tipo di rifiuto, autonomia che sarà in grado di contrastare fortemente l'eventuale ripetersi di situazioni di tipo emergenziale alle quali la nostra Regione risulta tuttora sensibile;

ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di reiterare l'Ordinanza in oggetto, individuando, limitatamente agli impianti operanti sul territorio della Regione, forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in deroga alle disposizioni vigenti, per un periodo ulteriore di 6 mesi dalla data di assunzione del presente provvedimento, per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, prevedendo, in particolare, l'ampliamento dei tempi di

deposito temporaneo, di messa in riserva e di stoccaggio dei fanghi oltre all'integrazione della possibilità di ritirare il suddetto rifiuto (codice EER 190805 "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane", contenuto nell'allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006), purchè prodotto in Regione Piemonte, per gli impianti tecnicamente compatibili che già non lo contemplano nelle previsioni autorizzative. A tal fine si specificano le seguenti misure:

1. gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane possono derogare al limite temporale di 3 mesi previsto per il deposito temporaneo dall'articolo 183, lettera bb), punto 2 per il codice EER 190805, entro comunque il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l'impatto odorigeno;
2. gli impianti di trattamento autorizzati alle operazioni D1, D8, D9, D13, D14, D15, R1 e/o D10, R3, R10, R11, R12 e R13 possono ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte, purchè compatibile con le tipologie di trattamento operanti presso gli impianti stessi, qualora tale codice non sia già contenuto nell'atto autorizzativo vigente;
3. gli impianti che ritirano il codice EER 190805 per effettuare operazioni R13 o D15, qualora tecnicamente possibile e garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l'impatto odorigeno, possono superare le soglie temporali di 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi, nonché le soglie quantitative stabilite dagli atti autorizzativi purchè tale rifiuto sia stato prodotto in Regione Piemonte;
4. gli impianti autorizzati al recupero del rifiuto organico, qualora tecnicamente possibile, integrano la possibilità di ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte: al solo fine di trattare i fanghi in oggetto - e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 75/2010 in riferimento all'ammendante compostato con fanghi - è consentito il superamento fino al 10% del quantitativo massimo trattabile su base annuale stabilito nell'atto autorizzativo, dando priorità di trattamento al fango prodotto nel proprio ambito territoriale ottimale relativo alla gestione dei rifiuti; qualora questi impianti prevedano un trattamento comprensivo anche della fase anaerobica, il fango potrà essere gestito mediante avvio diretto alle operazioni di trattamento aerobico di compostaggio;
5. per gli impianti di produzione o trattamento dei fanghi con codice EER 190805 autorizzati ad operazioni R13 l'autorizzazione si intende integrata con l'operazione D15;
6. gli impianti di depurazione possono, per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare aree di cui hanno disponibilità al fine di provvedere al deposito di fanghi con codice EER 190805, purchè siano garantiti i requisiti minimali per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti.
7. gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che intendono ritirare il codice EER 190805, purchè prodotto in Regione Piemonte, sono soggetti al limite relativo alla concentrazione di sostanza secca non inferiore al 20%; ciò in deroga al limite relativo alla concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% stabilito dall'articolo 6 c. 4 lett. c) del decreto 27 settembre 2010 e s.m.i. "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" (pubbl. sulla G.U.R.I. del 1/12/2010 n. 281).
8. gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che intendono ritirare il codice EER 190805, purchè prodotto in Regione Piemonte, usufruiscono della definizione di cui all'articolo 2 c. 1 lett. b) del decreto legislativo 99/1992, ove per fango trattato si intende anche il fango sottoposto a deposito a lungo termine: per lungo termine va inteso un periodo di deposito non inferiore a sei mesi, da condurre preferibilmente in aree denominate letti di essiccamento o aventi caratteristiche similari;
9. Gli impianti di depurazione per le finalità di cui al punto precedente possono utilizzare aree sia presso l'impianto stesso che in altri siti purchè ne abbiano la disponibilità e siano garantiti i requisiti minimali per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di

accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti.

Per effetto di tali previsioni si ritiene di prevedere altresì che:

- gli impianti sopra individuati che intendano avvalersi delle deroghe ed opportunità contenute nel presente atto debbano darne comunicazione in via preventiva alla Regione Piemonte tramite pec all'indirizzo "territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it" citando nell'oggetto "Ordinanza regionale fanghi", alla Provincia/Città Metropolitana e ASL di competenza, ai Comuni interessati, e all'ARPA Piemonte;
- relativamente ai punti 2 e 4, le Province e la Città Metropolitana possano valutare la necessità di indicare limiti o divieti relativi al conferimento ad impianti di trattamento puntualmente individuati ricadenti nel proprio territorio: tali considerazioni, comprensive delle motivazioni igienico-sanitarie ed ambientali, dovranno essere tempestivamente trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Piemonte indicato al punto precedente, al fine di valutarne una presa d'atto da parte della Regione Piemonte;
- le Province, la Città Metropolitana e le ASL, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, possano disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all'indirizzo pec sopra indicato, nonché alle altre autorità competenti citate nel presente atto;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e per le ragioni di contingibilità ed urgenza, di reiterare l'Ordinanza in oggetto per un periodo di 6 mesi, individuando, limitatamente agli impianti operanti sul territorio della Regione, forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in deroga alle disposizioni vigenti, per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ed in particolare:

1. gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane possono derogare al limite temporale di 3 mesi previsto per il deposito temporaneo dall'articolo 183, lettera bb), punto 2 per il codice EER 190805, entro comunque il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l'impatto odorigeno;
2. gli impianti di trattamento autorizzati alle operazioni D1, D8, D9, D13, D14, D15, R1 e/o D10, R3, R10, R11, R12 e R13 possono ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte, purché compatibile con le tipologie di trattamento operanti presso gli impianti stessi, qualora tale codice non sia già contenuto nell'atto autorizzativo vigente;
3. gli impianti che ritirano il codice EER 190805 per effettuare operazioni R13 o D15, qualora tecnicamente possibile e garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l'impatto odorigeno, possono superare le soglie temporali di 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi, nonché le soglie quantitative stabilite dagli atti autorizzativi purché tale rifiuto sia stato prodotto in Regione Piemonte;
4. gli impianti autorizzati al recupero del rifiuto organico, qualora tecnicamente possibile, integrano la possibilità di ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte: al solo fine di trattare i fanghi in oggetto - e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 75/2010 in riferimento all'ammendante compostato con fanghi - è consentito il superamento fino al 10% del quantitativo massimo trattabile su base annuale stabilito

- nell'atto autorizzativo, dando priorità di trattamento al fango prodotto nel proprio ambito territoriale ottimale relativo alla gestione dei rifiuti; qualora questi impianti prevedano un trattamento comprensivo anche della fase anaerobica, il fango potrà essere gestito mediante avvio diretto alle operazioni di trattamento aerobico di compostaggio;
5. per gli impianti di produzione o trattamento dei fanghi con codice EER 190805 autorizzati ad operazioni R13 l'autorizzazione si intende integrata con l'operazione D15;
 6. gli impianti di depurazione possono, per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare aree di cui hanno disponibilità al fine di provvedere al deposito di fanghi con codice EER 190805, purché siano garantiti i requisiti minimi per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti;
 7. gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che intendono ritirare il codice EER 190805, purché prodotto in Regione Piemonte, sono soggetti al limite relativo alla concentrazione di sostanza secca non inferiore al 20%; ciò in deroga al limite relativo alla concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% stabilito dall'articolo 6 c. 4 lett. c) del decreto 27 settembre 2010 e s.m.i. "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" (pubbl. sulla G.U.R.I. del 1/12/2010 n. 281);
 8. gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che intendono ritirare il codice EER 190805, purché prodotto in Regione Piemonte, usufruiscono della definizione di cui all'articolo 2 c. 1 lett. b) del decreto legislativo 99/1992, ove per fango trattato si intende anche il fango sottoposto a deposito a lungo termine: per lungo termine va inteso un periodo di deposito non inferiore a sei mesi, da condurre preferibilmente in aree denominate letti di essiccamento o aventi caratteristiche similari;
 9. gli impianti di depurazione per le finalità di cui al punto precedente possono utilizzare aree sia presso l'impianto stesso che in altri siti purché ne abbiano la disponibilità e siano garantiti i requisiti minimi per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti;
 10. gli impianti sopra individuati che intendano avvalersi delle deroghe ed opportunità contenute nel presente atto devono darne comunicazione in via preventiva alla Regione Piemonte tramite pec all'indirizzo "territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it" citando nell'oggetto "Ordinanza regionale fanghi", alla Provincia/Città Metropolitana e ASL di competenza, ai Comuni interessati, e all'ARPA Piemonte;
 11. relativamente ai punti 2 e 4, le Province e la Città Metropolitana possono valutare la necessità di indicare limiti o divieti relativi al conferimento ad impianti di trattamento puntualmente individuati ricadenti nel proprio territorio: tali considerazioni, comprensive delle motivazioni igienico-sanitarie ed ambientali, dovranno essere tempestivamente trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Piemonte indicato al punto precedente, al fine di valutarne una presa d'atto da parte della Regione Piemonte;
 12. le Province, la Città Metropolitana e le ASL, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 10, possono disporre e comunicare agli impianti eventuali prescrizioni adeguatamente motivate, che devono essere trasmesse contestualmente alla Regione, all'indirizzo pec sopra indicato, nonché alle altre autorità competenti citate nel presente atto.

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n.

33/2013 nel sito Istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, alle Associazione di Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti, all'ANCI, alle Province, alla Città Metropolitana di Torino e agli ATO per la gestione dei rifiuti e delle acque.

Sergio Chiamparino